



DELIBERA N. 99 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso provvedimento emanato dal CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso CpI per il [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [REDACTED] sottoscrive presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. Il CpI fissa un incontro per il giorno [REDACTED] con nota prot. n. n. [REDACTED] dell'[REDACTED] spedita a mezzo raccomandata A/R. Il ricorrente non ritira detta raccomandata. Il CpI di [REDACTED] invia al Sig. [REDACTED] con raccomandata A/R, il provvedimento prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato per il [REDACTED], contestualmente viene fissato un secondo incontro per il giorno [REDACTED]. Il ricorrente ritira la raccomandata e in data [REDACTED] invia una comunicazione via e-mail al CpI di [REDACTED] nella quale rappresenta il fatto che dal [REDACTED] ha iniziato una serie di rapporti di lavoro come 1° Ufficiale di coperta presso Compagnie Marittime. Tali rapporti si sono succeduti praticamente senza soluzione di continuità, il Sig. [REDACTED] riporta in proposito di essere sotto contratto sino al [REDACTED]. Essendo imbarcato non ha potuto ritirare la raccomandata di convocazione, né tantomeno essere presente al colloquio previsto per [REDACTED]. Contestualmente il ricorrente inviava al CpI documentazione relativa ai contratti di lavoro/di imbarco. A seguito dell'acquisizione di tale documentazione il CpI procedeva a rispondere al Sig. [REDACTED] informandolo avrebbe provveduto alla revoca della sanzione comunicata a mezzo raccomandata.

Il Sig. [REDACTED] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio emanato da CpI di [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, rappresentando di non aver ricevuto la raccomandata A/R con la convocazione per il colloquio del [REDACTED] specificando, inoltre, che in quel periodo si trovava imbarcato con contratto di lavoro come 1° Ufficiale di coperta.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia comunicazione con la quale informa di aver provveduto, con nota PEC prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] inviata ad ANPAL, a INPS regionale [REDACTED] a INPS provinciale [REDACTED], alla revoca della sanzione oggetto del ricorso. In merito al ricorso il CpI specifica che, non ricevendo a sistema alcuna comunicazione relativa agli imbarchi, non gli era stato possibile rilevare il rapporto di lavoro in essere alla data della convocazione. Una volta effettuate le dovute verifiche, il CpI ha provveduto ad effettuare la revoca della sanzione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce improcedibile il ricorso per i motivi di seguito riportati. Considerato che il Cpl di ████████ ha provveduto in autotutela alla revoca della sanzione, il Comitato prende atto del venir meno dell'oggetto del ricorso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, riconosce improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia